CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

Art. 3 - Costituzione e destinazione del fondo

Art. 4 - Destinatari

Art. 5 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 6 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 7 – Funzioni tecniche non incentivabili

Art. 8- Suddivisione in lotti

Art. 9 – Centrale Unica di committenza

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 12 - Disciplina delle varianti

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 15 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

Art. 19 - Esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 20- Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

Art. 29 - Liquidazione - limiti

Art. 30 - Informazione e confronto

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, relative a tutti gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di competenza della Città metropolitana di Firenze.

2. La funzione tecnica è quella volta alla programmazione della spesa per la valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori ovvero dell'esecuzione, di collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verificatore della conformità del servizio o fornitura, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

3. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Il Regolamento si applica anche alle procedure(lavori, forniture di beni e servizi) iniziate e ancora in corso, alla data del 19/04/2016. Alle funzioni tecniche ultimate prima della suddetta data, si applica l'art. 93 del D.Lgs.163/2006; si intende ultimata l'attività di progettazione se l'approvazione del progetto è intervenuta prima della data del 19/04/2016.

Articolo 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione dell'incentivo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice, ai suoi decreti attuativi ed alle direttive A.N.A.C. che sono state emanate o che saranno emanate per la sua attuazione, attività la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. Gli incentivi possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di elevata complessità, manutenzioni straordinarie e ordinarie che saranno dettagliatamente disciplinate con apposita Circolare a cura del Direttore Generale e del Segretario Generale e dei Coordinatori Dipartimentali, i quali richiedono da parte del personale tecnico amministrativo un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi e forniture.

3. Sono compresi nel campo d'applicazione del presente Regolamento gli appalti di servizi e forniture, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico (MEPA-START) per i quali è prevista la nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile Unico del procedimento.

Articolo 3- Costituzione e destinazione del fondo

1. Per la retribuzione delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista per ciascun intervento una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Detta somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. Detta somma confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge, secondo le modalità definite dall'amministrazione. L'utilizzo della quota del 20% è concordata tra le Direzioni interessate e il Coordinatore del Dipartimento. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma 3, l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e, per le acquisizioni di beni e servizi, nei relativi documenti di progetto.

4. L'ammontare del fondo destinato alla remunerazione del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento, è annualmente determinato con apposito atto ricognitivo della Direzione cui fa capo la gestione del personale sulla base del complesso delle risorse stanziate nel corso di ciascun anno di riferimento a valere sul quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi

e forniture. Con cadenza trimestrale le Direzioni interessate trasmettono alla Direzione del personale il report degli impegni di spesa assunti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 4 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti, come individuati ai sensi dell'Art. 5 che segue:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture come individuati dai Coordinatori dei Dipartimenti.
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti anche con profilo amministrativo.

Art. 5 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente individua preventivamente, prima di procedere all'indizione della gara, con apposito provvedimento del Coordinatore di Dipartimento, su proposta del Dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Le figure professionali potranno essere individuate anche presso Direzioni diverse da quella a cui attiene la competenza del lavoro, del servizio o della fornitura, previo accordo formale fra i diversi Dirigenti eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Coordinatore del dipartimento, sentito il Dirigente e il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Coordinatore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 7 – Funzioni tecniche non incentivabili

1. Non sono incentivabili ai sensi del presente Regolamento le funzioni tecniche relative a :

a) atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) lavori in amministrazione diretta;

c) lavori di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa);

d) attività manutentive (lavori e servizi) sia ordinarie che straordinarie di non elevata complessità, come indicato all'articolo 2;

e) lavori e le opere dichiarati urgenti e affidati ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti;

f) acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (iva esclusa);

g) contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;

h) affidamenti di lavori e di acquisto di beni e servizi mediante adesione a strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip) ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetto aggregatore;

i) gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale", ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 9 – Centrale Unica di committenza

1. Le funzioni tecniche svolte dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono remunerate secondo quanto previsto dal Regolamento già approvato dal Consiglio metropolitano con la Deliberazione n. 62 del 26 luglio 2017.

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. L'attribuzione dell'incentivo è subordinata alla effettiva aggiudicazione della procedura di gara.

Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dell'opera o del lavoro da realizzare:

SCAGLIONE in EURO	FONDO TOTALE %	FONDO INCENTIVI %
100.000,00-500.000,00	2,0	1,60
500.000,01-2.000.000,00	1,60	1,28
2.000.000,01-5.000.000,00	1,20	0,96
Oltre 5.000.000,00	1,00	0,80

2. Nel caso di Accordi quadro, il fondo per l'incentivo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 7, si calcola sull'importo del singolo Ordine di lavori di importo pari o superiore a Euro 100.000,00, al netto del ribasso offerto.

3. Per i lavori, di importo a base di gara inferiore ad € 100.000,00 se iscritti adeguatamente nella programmazione annuale, l'incentivo verrà liquidato con le percentuali di cui al presente articolo.

Art. 12 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo, secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base di gara, sulla base del quale era stato calcolato il fondo per le funzioni tecniche. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie e il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo, quali definite dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Attività tecniche		Ripartizione %	
		max	min
a	Incaricati dell'attività di programmazione della spesa per investimenti	5	2
b	Incaricati della verifica preventiva dei progetti posti a base di gara	10	5
c	Incaricati della predisposizione e controllo della procedure di gara	10	5
d	Incarico di responsabile unico del procedimento e collaboratori anche amministrativi	40	20
e	Incaricati della direzione dei lavori	45	35
f	Incaricati del coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione	15	7
g	Incaricati del collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico o collaudi tecnico funzionali	10	5

Ai collaboratori del RUP specificamente nominati per le attività da svolgere è destinata una quota non inferiore al 30% e non superiore al 50% dell'importo di cui alla lettera d).

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi e la nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile Unico del procedimento.

2. Per le forniture di importo superiore alla soglia europea è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.

Art. 15 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

SCAGLIONE in EURO	FONDO TOTALE %	FONDO INCENTIVI %
40.000,00-499.999,00	2,0	1,60
500.000,00-2.000.000,00	1,60	1,28
2.000.000,01-5.000.000,00	1,20	0,96
Oltre 5.000.000,00	1,00	0,80

3. Per servizi e forniture di importo compreso fra € 40.000,00 e € 499.999,00 viene destinata al fondo la percentuale dell'1,60% esclusivamente se è nominato il Direttore dell'esecuzione, diverso dal RUP, e cioè nelle seguenti fattispecie:

a. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico

b. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze

c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

4. Nell'atto di nomina del Direttore dell'esecuzione devono essere indicate le motivazioni a supporto di tale nomina e cioè le motivazioni che, per quello specifico appalto di servizio o fornitura, richiedono che tale figura sia diversa dal RUP. La nomina del Direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture non può essere in alcun modo finalizzata a ricomprendere quello specifico appalto nell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve rispondere a precise motivazioni di ordine tecnico, conformi alle indicazioni fornite da ANAC.

5. Nel caso di Accordi quadro, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 7, per la fornitura di beni e servizi, per i quali sia nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, il fondo si calcola sull'importo del singolo Ordine di servizio, di importo pari o superiore a Euro 40.000,00, al netto del ribasso offerto.

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 2 ; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	**Ripartizione %**	
	max	**min**
a) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40	20
b) Programmazione della spesa	5	2
c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10	5
d) Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	45	23

Ai collaboratori del RUP specificamente nominati per le attività da svolgere è destinata una quota non inferiore al 30% e non superiore al 50% dell'importo di cui alla lettera a).

CAPO IV - Norme comuni

Art. 19 - Esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale e i Commissari ad acta di cui alla Legge regionale n. 53/2001.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, o da professionisti esterni incaricati, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.

2. La quota non utilizzata dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del 20% del fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n.50/2016, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e la loro quota costituisce economia.

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi imputabili al personale incaricato rispetto alle priorità e scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione, al personale incaricato della relativa fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 e comma 2, del Codice, fatti salvi gli errori di progettazione,

l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al punto 5.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella indicata al punto 5.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto indicata:

Tipologia incremento	**Misura dell'incremento**	**Riduzione incentivo**
Tempi di esecuzione	**Entro il 20% del tempo contrattuale**	**10%**
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	**30%**
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	**50%**
Costi di realizzazione	**Entro il 20% dell'importo contrattuale**	**20%**
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	**40%**
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	**60%**
Ritardati pagamenti per fatti non imputabili alle imprese o ai professionisti esterni.	**Entro 10 dalla scadenza della fattura**	**10%**
	Da 11 gg. a 20 gg. dalla scadenza della fattura	**30%**
	Oltre 20 giorni dalla scadenza della fattura	**50%**
Emissione dei certificati di collaudo finale o di regolare esecuzione per i lavori o di verifica di conformità per servizi e forniture, oltre i termini	**Entro 30 giorni dalla scadenza del termine**	**10%**
	Entro 60 giorni dalla scadenza del termine	**30%**
	Oltre 60 giorni dalla scadenza del termine	**50%**

di cui all'art.102 del D.Lgs. 50/2016.		

6. Le riduzioni di spesa operate ai sensi del presente articolo, costituiscono economia di spesa.

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle vaie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Direttore Generale.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, la percentuale viene abbattuta del 5% :

a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione;

b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi;

c) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori;

d) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione;

e) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione.

3. La quota relativa alla percentuale abbattuta va ad incrementare quella attribuita agli altri componenti il gruppo di lavoro.

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), occorre preventivamente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri

soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente facente parte del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. L'atto di liquidazione del compenso è a cura del Coordinatore di Dipartimento competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, che la trasmette con allegate le schede riferite alle funzioni svolte. L'atto di liquidazione, oltre che alla Direzione servizi finanziari, per l'emissione degli ordinativi di pagamento al Tesoriere, è inoltrato agli uffici della Direzione Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e solo in caso che la relativa procedura di gara sia stata effettivamente aggiudicata.

3. Il pagamento dell'incentivo maturato avviene entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta la funzione tecnica con le seguenti modalità:

- per le funzioni di Responsabile Unico del procedimento e suoi collaboratori, di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando nella misura del 40% all'aggiudicazione; il restante 60% dopo l'approvazione dei certificati di collaudo definitivo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità:
- per le funzioni di direttore dei lavori o dell'esecuzione, in un'unica soluzione per le prestazioni inferiori l'anno o alla scadenza di ogni anno per prestazioni di durata superiore.
- per le funzioni di collaudo o di verifica di conformità in un'unica soluzione dopo l'approvazione dei relativi certificati.

Previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti al gruppo di lavoro, il Coordinatore procede alla liquidazione, sulla base delle attività svolte, come rendicontate dal Responsabile Unico del procedimento. Ai fini del rispetto di quanto previsto al primo capoverso, l'atto di liquidazione deve

essere trasmesso all'Ufficio stipendi almeno due mesi prima rispetto al mese di pagamento, ovvero entro aprile ed entro ottobre.

4. Ai fini della liquidazione, il Responsabile Unico del procedimento, predispone una scheda contenente per ciascun dipendente:

- l'attività prevista;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti e tempi effettivi;
- la tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento sarà predisposta, a cura del Coordinatore del Dipartimento Territoriale, la " scheda tipo" da utilizzare.

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del Documento unico di Programmazione;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo percepito nell'annualità in cui è stata svolta la funzione. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

3. Non si procede alla liquidazione degli importi inferiori a 10 (dieci) Euro lordi, per ciascun gruppo di lavoro costituito per singolo lavoro, servizio o fornitura (come risultante sulla relativa scheda).

Art. 30 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Le risorse accantonate in via prudenziale, dopo l'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e prima dell'approvazione del presente Regolamento, sono liquidate alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento. Ove il presente Regolamento individui percentuali inferiori a quelle accantonate, la parte non utilizzata dell'accantonamento concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione.

2. Le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, relative ai servizi di trasporto pubblico, incentivate con risorse regionali, trasferite all'ente previa rendicontazione dell'attività svolta, sono comunque retribuite alle condizioni e con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. Al fine di procedere alla retribuzione delle attività per le quali è stato accantonato il fondo di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro e non oltre centottanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento sono trasmessi al Coordinatore competente i nominativi dei dipendenti che hanno costituito e/o costituiscono i gruppi di lavoro, con la proposta di liquidazione dell'incentivo per le attività già svolte. Nel caso di gruppi di lavoro eventualmente non formalizzati, in tutto o in parte, i dipendenti aventi diritto all'incentivo sono solo coloro la cui attività risulta provata in modo inequivocabile. La liquidazione avverrà nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

4. Provvedono a quanto indicato al comma precedente i Dirigenti attualmente responsabili per materia delle Direzioni interessate e, per le attività incentivate legate a funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 22/2015, i Dirigenti già incaricati dalla Direzione generale della definizione delle procedure pendenti.

5. L'incentivo per funzioni tecniche svolte da dipendenti appartenenti ad altre Amministrazioni, anche in base a convenzioni, accordi o avvalimento ai sensi della legge regionale n. 22/2015, sono liquidate

per intero all'ente di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs.n. 50/2016 per le funzioni di collaudatore.

6. Le somme dovute a titolo di incentivo a personale non più inserito nell'organico dell'Ente, sono liquidate direttamente agli stessi, anche se attualmente dipendenti di altre Amministrazioni.

7. La funzione tecnica svolta dai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, anche appartenenti ad altra Amministrazione, viene remunerata con il fondo di cui agli articoli 11 e 16 del presente Regolamento.

8. In caso di incentivo finanziato con trasferimento di terzi la liquidazione dei compensi potrà derogare dai tempi previsti dal presente Regolamento al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento da parte dei terzi.